Questione di illegittimità Costituzionale dell'art. 159 n. 2 c.p. rispetto all'art. 111 Cost.

Nel proporre opposizione al decreto penale di condanna o gravame avverso la sentenza di primo grado, sempre per fatti avvenuti dopo il 1 gennaio 2020, sollevare, nell'atto di appello o di opposizione, questione di illegittimità Costituzionale dell'art. 159 n. 2 c.p. nella parte in cui disponendo che "*Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna*" non stabilisce il termine temporale massimo della durata della sospensione in violazione dell'art. 111 della Costituzione che dispone "*la legge ne assicura la ragionevole durata*" dei processi.

Sino all'entrata in vigore della suddetta norma la "*ragionevole durata*" del processo era data dal tempo di prescrizione del reato così come indicato dall'art. 157 c.p. con le sospensioni o interruzioni (art. 159 comma 1 n.ri 1,2,3,3 bis e 3 ter c.p.), temporalmente individuate.

L'aver introdotto la disposizione di cui al n. 2 dell'art. 159 c.p., di fatto, rende imprescrittibili tutti i reati decisi con sentenza di primo grado così violando l'art. 111 della Costituzione e il principio di ragionevole durata del processo.

Per le suesposte considerazioni si chiede che il Sig. Giudice, dell'appello o dell'opposizione, ritenuta ammissibile e rilevante, nonché non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale sollevata, disponga la trasmissione della stessa davanti alla Corte costituzionale.

Con ossequio